

# One | LAVORO *Monitoro*

#MONITORO LAVORO 4 dicembre/10 dicembre 2020

## La risposta dell'esperto

### L'impatto delle novità del decreto ristori sulla disciplina della CIG covid-19

di Gian Luca Bongiovanni - Consulente del Lavoro in Torino

[INPS circ. 7 dicembre 2020, n. 139](#)

Non si interrompe il flusso di documenti pubblicati dall'INPS al fine di interpretare le numerose norme a carattere d'urgenza e di regolamentare gli aspetti operativi a cui sono interessati i datori di lavoro coinvolti nella crisi economica causata dalla pandemia. Con la circolare n. 139 del 7 dicembre 2020 l'INPS fornisce un ulteriore riepilogo delle regole di gestione degli **ammortizzatori sociali emergenziali**, assegnando al [D.L. n. 137/2020 "Ristori"](#) la stessa dignità riconosciuta prima al [D.L. n. 18/2020 "Cura Italia"](#) e poi al [D.L. n. 104/2020 "Agosto"](#).

Dalla lettura del documento, emergono alcuni spunti di riflessione rilevanti per i Consulenti del Lavoro e gli operatori del settore: vediamo quali.

INPS circ. n. 139/2020	Osservazioni
<b>Premessa</b>	
Il decreto Ristori ha implementato l'insieme delle misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che – nell'arco temporale ricompreso tra il <b>16 novembre 2020 e il 31</b>	Già nella premessa, l'attenzione del lettore viene attirata da una gradita sorpresa: l'ampliamento, rispetto al tenore letterale della norma di riferimento, delle causali che consentono il ricorso alle "ulteriori 6 settimane" previste dal Decreto Ristori. In particolare, non è solo il

<p><b>gennaio 2021</b> - può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto Agosto sia dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal <a href="#">D.P.C.M. 24 ottobre 2020</a>, come sostituito dal <a href="#">D.P.C.M. 3 novembre 2020</a> e, da ultimo, dal <a href="#">D.P.C.M. 3 dicembre 2020</a> - riportati negli <a href="#">allegati 1</a> e <a href="#">2</a> al D.L. 9 novembre 2020, n. 149 - che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.</p>	<p>DPCM del 24 ottobre 2020 a dare diritto a questa ulteriore tranche di CIG Covid-19, ma anche quelli successivi del 3 novembre e del 3 dicembre. Hanno dunque diritto al beneficio i datori interessati dalla chiusura o dalla limitazione delle attività economiche e produttive dettate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il <a href="#">D.P.C.M. 24 ottobre 2020</a> (chiusura generalizzata);</li> <li>- Il <a href="#">D.P.C.M. 3 novembre 2020</a> (chiusura differenziata degli esercizi commerciali in base alla collocazione nelle zone rosse, arancioni e gialle);</li> <li>- Il <a href="#">D.P.C.M. 3 dicembre 2020</a> (misure di contenimento in occasione delle festività natalizie)</li> </ul>
<p><b>Destinatari</b></p>	
<p>Con riferimento a coloro che, avendo completato le 18 settimane di trattamenti (9+9) di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto Agosto, richiedono periodi regolamentati dal decreto Ristori, si precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti - <b>che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021</b> - sarà possibile, a prescindere dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto Agosto, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.</p> <p>In sede di istruttoria sarà verificato il rispetto delle condizioni stabilite dall'<a href="#">art. 12</a>, comma 2, del decreto Ristori, ovvero sia che il periodo precedente (9+9 settimane), richiesto ai sensi del decreto Agosto, sia stato interamente autorizzato e che la domanda si riferisca a un periodo successivo.</p>	<p>Utile il riepilogo dell'INPS su fatti ormai noti ma meritevoli di un ulteriore commento.</p> <p>Di certo, non è agevole né intuitivo collocare temporalmente la richiesta delle ulteriori 6 settimane e coordinarle con le precedenti domande.</p> <p>Occorre quindi prestare particolare attenzione alla data di inizio del periodo, che non può essere antecedente al 16 novembre.</p> <p>Sebbene sia possibile <b>inoltrare</b> la domanda anche in assenza di una avvenuta autorizzazione alle 9+9 settimane del decreto agosto, INPS avverte che questa sarà <b>autorizzata</b> solo se il predetto periodo sia stato interamente autorizzato.</p>
<p><b>Contributo addizionale</b></p>	
<p>Anche le settimane di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario con causale "COVID 19 con fatturato" richieste, ai sensi della precedente</p>	<p>L'utilizzo del <b>cassetto previdenziale</b> è ormai diventata un'abitudine quotidiana; non sarà quindi un problema dare</p>

<p>disciplina di cui al decreto Agosto, dai datori di lavoro appartenenti ai settori indicati in Premessa (settori per cui è stata disposta la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive, per periodi che, secondo la definizione del decreto-legge n. 137/2020, decorrono dal 16 novembre 2020), saranno escluse dal versamento del contributo addizionale.</p> <p>Alle posizioni contributive relative alle aziende in argomento è stato attribuito il <b>codice di autorizzazione "4X"</b> in quanto beneficiarie delle sospensioni contributive di cui alla <a href="#">circolare n. 129/2020</a>.</p> <p>Si fa presente, comunque, che nel caso in cui all'azienda, pur rientrando nell'ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il citato codice di autorizzazione "4X", la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.</p>	<p>un'ulteriore occhiata per verificare l'assegnazione del codice di autorizzazione "4X" al fine di esentare l'azienda, che ha sospeso l'attività in base ai 3 DPCM di cui sopra, dal versamento del contributo addizionale.</p>
<p><b>Lavoratori</b></p>	
<p>In relazione a quanto successivamente previsto dall'<a href="#">art. 13 D.L. n. 157/2020</a>, anche le richieste di trattamenti di cui alla disciplina delineata dal decreto Agosto, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al <b>9 novembre 2020</b>.</p> <p>In via interpretativa, su conforme parere ministeriale, sarà possibile <b>integrare le domande</b> relative ai periodi del decreto Agosto già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all'Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020. Diversamente, come già evidenziato, i datori di lavoro che non hanno trasmesso precedenti istanze di integrazioni salariali per periodi ricadenti nell'arco temporale previsto dal decreto Agosto (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), potranno <b>includere i lavoratori</b> in forza alla data del 9 novembre 2020 solamente in domande la cui trasmissione rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall'<a href="#">art. 1, c.5</a>, del medesimo decreto Agosto.</p>	<p>Prevedendo la possibilità di richiedere la CIG Covid-19 anche per gli assunti nel periodo dal 13 luglio al 9 novembre, Il DL n. 157/2020 ha rimediato ad una imbarazzante lacuna normativa che penalizzava ingiustamente i dipendenti assunti durante la pandemia degli imprenditori più audaci.</p> <p>La circolare in commento ora ammette la possibilità di inviare <b>domande integrative</b> rispetto a quelle già presentate all'Istituto relativamente ai lavoratori precedentemente esclusi.</p>
<p><b>Modalità di richiesta delle 6 settimane</b></p>	
<p>Per le domande inerenti alle 6 settimane, o al</p>	<p>INPS rende nota l'istituzione</p>

<p>minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 16 novembre 2020 – da collocare all'interno dell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 - tutti i datori di lavoro, <b>sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane</b> previste dal decreto Agosto <b>sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020</b>, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, dovranno utilizzare <b>la nuova causale "COVID -19 DL 137"</b>.</p>	<p>della nuova causale identificativa del periodo di 6 settimane relative al DL 137 (decreto Ristori). Si tratta di una indicazione operativa necessaria per evitare problemi in fase di autorizzazione delle domande: fare luce a proposito dei periodi di CIG già autorizzata, comincia ad essere un compito complesso.</p>
<p><b>Termini di trasmissione</b></p>	
<p>in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande relative alle 6 settimane è stato fissato dal decreto Ristori entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso. In virtù di tale previsione, detto termine si sarebbe collocato alla data del <b>30 novembre 2020</b>. Tuttavia, considerato che l'applicazione della disposizione in esame non assolve la specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si conferma che le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (<b>31 dicembre 2020</b>).</p> <p>Si ricorda che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, <b>potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente</b>.</p> <p>Pertanto, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.</p>	<p>Questo paragrafo della circolare contiene di fatto un "copia-incolla" del testo del <a href="#">messaggio n. 4484/2020</a> con il quale è stata ammesso il doveroso e gradito rinvio al 31 dicembre del termine decadenziale di presentazione delle domande di CIG di novembre.</p> <p>E' utile anche ricordare che, in caso di <b>domanda respinta</b> per decorrenza dei termini decadenziali, è possibile limitare i danni ripresentandola con riferimento ad un periodo più limitato, nel rispetto del termine previsto.</p>
<p><b>Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)</b></p>	
<p>L'<a href="#">articolo 12</a> del decreto Ristori, nel prevedere ulteriori 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale nel periodo ricompreso</p>	<p>Attenzione al settore agricoltura; INPS mette in evidenza un aspetto molto importante, forse</p>

<p>tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che accedono alle prestazioni di CIGO, CIGD e ASO, non ha ricompreso nell'ambito di previsione della norma i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento di CISOA. I predetti datori di lavoro, che sospendono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica in atto, possono comunque accedere al trattamento ordinario di CISOA, utilizzando la causale denominata "COVID-19 CISOA", secondo le indicazioni già fornite con la <a href="#">circolare n. 47</a> del 28 marzo 2020.</p>	<p>passato in secondo piano rispetto agli argomenti più gettonati: il <b>trattamento ordinario di CISOA</b> è l'unica soluzione disponibile quando vengono ad esaurirsi i trattamenti del decreto agosto.</p>
<p><b>Ulteriori temi</b></p>	
<p>Meritano un cenno anche le seguenti disposizioni:</p> <p>1) le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un <b>trattamento di CIGS</b> e che devono ulteriormente sospendere il programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto possono accedere al trattamento di CIG ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per una durata massima di 6 settimane,</li> <li>- per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021,</li> <li>- a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.</li> <li>- indicando nella domanda la nuova causale "COVID -19 DL 137-sospensione Cigs".</li> </ul> <p>2) Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al <b>F.I.S.</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà;</li> <li>- per una durata complessiva non superiore a 6 settimane.</li> </ul> <p>3) Possono inviare la domanda di CIG in deroga "<b>plurilocalizzata</b>":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- solo le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro;</li> <li>- tutte le altre aziende devono trasmettere la domanda come una semplice "CIG in deroga INPS".</li> </ul>	